Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Consiglio Universitario Nazionale

Prot. 1445
Spedito il 15/9/2010

All'On.le MINISTRO

SEDE

Oggetto: Mozione attività didattica Ricercatori.

Adunanza del 15/9/2010

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Considerato che

I ricercatori universitari confermati ai sensi dell'art. 32 del DPR 382/80 assolvono a compiti didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali, per un massimo di 250 ore annue; i predetti compiti sono determinati dal Consiglio del corso di laurea sentiti i ricercatori interessati;

la legge 158/87 stabilisce che il limite massimo di impegno per l'attività didattica previsto per i ricercatori a tempo pieno è portato a 350 ore;

ai medesimi ricercatori confermati (al pari dei professori di ruolo) ai sensi dell'art. 12 comma 3 della legge 341/90 possono essere attribuiti dalle strutture didattiche, secondo le esigenze della programmazione e con il consenso dell'interessato, l'affidamento o la supplenza di ulteriori corsi o moduli;

ai sensi dell' art. 2 comma 4 della legge 21 giugno 1995 la disposizione dell'art. 12 comma 3 della legge 341 è estesa ai ricercatori non confermati;

la legge 210/98 (art.6 comma 3) abroga una serie di norme, ma mantiene quelle che si riferiscono agli impegni didattici dei ricercatori e dei professori universitari, "fino all'entrata in vigore di una legge sullo stato giuridico dei ricercatori";

il D.M. 270/2004 (art.11, comma 7, lettera c) intervenendo nel merito della attribuzione dei compiti didattici dei professori e dei ricercatori che sono rinviate ai Regolamenti Didattici degli Atenei non si pronuncia, né potrebbe farlo trattandosi di un Decreto Ministeriale, in relazione all'obbligatorietà di tali compiti che pertanto non può essere oggetto dei regolamenti stessi; per questo motivo il CUN ha più volte respinto l'inserimento nei RDA di norme che abbiano rilevanza ai fini dello stato giuridico;

nell'art. 1 comma 11 della legge 230/2005 si stabilisce che ai ricercatori "sono affidati con il loro consenso" corsi e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici nonché (come già previsto dalla legislazione precedente) compiti di tutorato e didattica integrativa

Sottolinea

che secondo la legislazione su indicata non è possibile costringere – esplicitamente o implicitamente – i ricercatori universitari a tempo indeterminato a compiti didattici che esulino da quelli definiti dalle norme come "*integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali*" (art.32 DPR 382/80)

Ribadisce con forza

la necessità, per l'attribuzione di corsi e moduli didattici, della esplicita manifestazione in forma scritta del consenso del ricercatore, consenso che non può essere sostituito da forme di silenzio/assenso, peraltro non previste dalla legge;

l'esigenza ineludibile della corretta individuazione dei compiti didattici aggiuntivi che debbono essere esclusivamente svolti in quelle attività che affiancano le lezioni, al di fuori del monte ore previsto per il corso ufficiale.

IL SEGRETARIO
(firmato Valeo)

IL PRESIDENTE
(firmato Lenzi)